

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



REGOLAMENTO DELL'ERADICAZIONE DELL'IBRIDO DI CINGHIALE TRAMITE IL METODO DELLA GIRATA E DELL'ABBATTIMENTO SELETTIVO

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni intese all'eradicazione della specie cinghiale effettuata tramite il metodo della "girata" e/o con l'abbattimento selettivo per appostamento, d'ora in poi denominate operazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L n. 394/1991, ed approvate dall'Ispra, necessarie per ricomporre gli equilibri ecologici accertati dall'Ente Parco e al fine di salvaguardare l'ecosistema ambientale.
3. Le attività di prelievo selettivo del cinghiale sono svolte nel rispetto del presente Regolamento e costituiscono attività di gestione faunistica di pubblica utilità.

Art. 2 – Linee guida

1. Le operazioni si svolgono nell'ambito delle indicazioni contenute in apposite linee guida per la gestione della specie cinghiale dell'Arcipelago di La Maddalena approvato dal Consiglio Direttivo, tenuto conto delle linee guida indicate dal Ministero dell'Ambiente, dall'Ispra e dalla Regione Sardegna.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, gli obiettivi gestionali, le tecniche di monitoraggio e le aree di intervento le quali devono interessare prioritariamente le aree maggiormente critiche in relazione agli squilibri ecologici e ai danni causati dal suide..
3. le linee guida possono articolarsi in programmi annuali o essere da essi integrati sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate.
4. Il Responsabile delle operazioni - d'ora in poi denominato Responsabile - è il Responsabile tecnico-scientifico della gestione incaricato dal Parco; il Responsabile predispone le linee di intervento e può avvalersi, per la loro attuazione, di un apposito Gruppo di lavoro composto da esperti.

Art. 3 – Operatori di selezione

1. Le operazioni sono effettuate dagli operatori di selezione del cinghiale, i quali hanno frequentato regolarmente il corso, organizzato dall'Ente Parco, sulla gestione del cinghiale nei Parchi e nelle Aree Protette. A tal proposito l'Ente Parco si riserva la facoltà di promuovere corsi sulle tecniche di utilizzo del metodo della "girata" e sulle tecniche dell'abbattimento selettivo.
2. Gli operatori di selezione possono effettuare le operazioni solo nel territorio del Parco, su indicazione del Responsabile e con la supervisione del personale dell'Ente Parco e del Cta.
3. L'Ente Parco organizza attività di aggiornamento o verifica atte anche a verificare il mantenimento dei requisiti di idoneità per gli operatori di selezione.

Art. 4 – Sorveglianza

1. La sorveglianza viene assicurata dal personale dell'Ente Parco, dal Cta e dal Corpo Forestale dello Stato.



Art. 5 – Criteri di selezione e modalità del prelievo

1. Gli operatori di selezione effettuano i prelievi secondo i criteri di selezione contenuti nelle linee guida e nei programmi annuali e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 6 – Disposizioni e interventi speciali e urgenti

1. Il Direttore può altresì emanare specifiche disposizioni atte, in particolare, a dettagliare le modalità di attuazione delle linee guida in coerenza con il presente Regolamento e a garantirne la compatibilità con le finalità del Parco, con particolare riferimento alla tutela faunistica e ambientale e alle attività didattiche e turistico ricreative.

2. Per esigenze di particolare urgenza e gravità il Responsabile ed il Cta, sentito il Direttore, possono disporre direttamente interventi immediati anche con modalità diverse da quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 8 – Trattamento e destinazione dei capi oggetto di prelievo

1. I capi abbattuti sono sottoposti alle procedure d'indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari stabilite dal Responsabile e attuate dal Gruppo di lavoro.

2. I prelievi di campioni devono essere inoltrati, a cura del Responsabile, al veterinario Asl competente di zona che provvederà alle analisi dei campioni e ne comunicherà successivamente gli esiti all'Ente Parco.

3. Salvo quanto previsto dal Responsabile, gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti o di parte di questi ultimi, salvo quelli destinati a titolo gratuito ad Enti di beneficenza, ritenuti non utilizzabili per motivi di studio. Gli operatori di selezione dovranno produrre l'autocertificazione dichiarante il regolare smaltimento delle viscere degli animali.

4. Per i capi abbattuti gli operatori di selezione sono tenuti a:

a. apporre tra il tendine di Achille e l'arto posteriore la fascetta numerata inamovibile;

b. il trasferimento, secondo le vigenti norme, dei capi abbattuti deve essere accompagnato dal certificato di regolare abbattimento rilasciato dal personale del Cta.

Art. 9 – Norme comportamentali generali

1. Gli operatori di selezione devono:

a. rispettare scrupolosamente il presente Regolamento e altre eventuali disposizioni dell'Ente Parco;

b. collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione delle linee guida al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;

c. osservare un comportamento non lesivo dell'immagine del Parco;

d. partecipare alle attività di aggiornamento o verifica di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 10 – Operatori di selezione del cinghiale

1. Gli operatori di selezione che abbiano conseguito l'abilitazione all'abbattimento selettivo possono ottenere su richiesta l'iscrizione all'Albo dei selecontrollori della Provincia di Olbia-Tempio.

2. Per conseguire l'abilitazione all'abbattimento selettivo è necessario aver frequentato l'apposito corso organizzato dall'Ente Parco e i corsi successivi sopra citati.

3. Il corso si articola in:

a. prova pratica e teorica di preselezione;

b. addestramento teorico-pratico all'utilizzo del metodo della "girata" e dell'abbattimento selettivo;

c. esame finale.

4. L'abilitazione viene conferita dal Direttore sulla base del giudizio emesso da una commissione nominata dall'Ente Parco.



5. Sono autorizzati all'abbattimento selettivo solo gli operatori di selezione che hanno superato con esito positivo i corsi tenuti dall'Ente Parco.
6. Gli operatori di selezione autorizzati devono comunque essere in regola con l'uso delle armi ai sensi delle vigenti norme (titolare di porto d'armi per uso caccia), nonché dotati di assicurazione per la copertura di eventuali danni prodotti a se stessi o a terzi nell'ambito delle attività di abbattimento svolte ai sensi del presente Regolamento.
7. Per motivi di scambio di esperienze nell'ambito di accordi programmatici con altre aree protette in Italia l'Ente Parco, sentiti il Responsabile e il Cta, può autorizzare, nel rispetto delle esigenze di organizzazione e di sicurezza, la partecipazione alle operazioni, in qualità di osservatori, di altri soggetti purché siano disarmati.
8. Possono altresì assistere alle operazioni, oltre ai soggetti deputati all'attuazione del piano di gestione, coloro che su autorizzazione del Direttore ne facciano richiesta per motivi di ricerca scientifica, di formazione o di informazione sulle attività del Parco.

Art. 11 – Organizzazione degli operatori di selezione

1. Ai fini del presente Regolamento il territorio del Parco viene diviso in settori, per esigenze gestionali i settori possono essere modificati dal Direttore, su proposta del Responsabile.
2. Gli operatori di selezione vengono organizzati in gruppi dal Responsabile. Ciascun gruppo:
 - a. comprende gli operatori di selezione residenti nel territorio del Parco;
 - b. opera all'interno del settore assegnato dal Responsabile;
3. Ciascun operatore può trasferirsi ad altro gruppo solo con il consenso del Responsabile e può scambiarsi con un operatore di selezione di altro gruppo con il consenso del Responsabile.

Art. 12 – Modalità e tecniche dell'abbattimento selettivo

1. Gli abbattimenti sono effettuati con l'utilizzo del metodo della "girata" o per "aspetto", oppure qualora previsto nell'ambito degli interventi speciali e urgenti; per il metodo della "girata" si prevede l'utilizzo di carabina ad anima liscia di calibro compreso tra 12 e 16mm., e si utilizzano cartucce a palla. E' severamente vietato l'utilizzo della munizione spezzata. Mentre per l'abbattimento selettivo soltanto con carabina ad anima rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm., muniti di ottica di puntamento.
2. Gli abbattimenti per aspetto sono effettuati da siti di appostamento scelti dal Responsabile prima dell'inizio delle operazioni, in accordo con il personale del Cta.
3. I siti di appostamento sono proposti dal Responsabile e identificati dal Cta, compatibilmente con eventuali esigenze di sicurezza, nonché con le indicazioni del Responsabile e le disposizioni dell'Ente Parco. Nel corso dell'operazione, al fine di aumentare l'efficacia degli interventi il Responsabile in accordo con il Cta, può identificare nuovi siti di appostamento non compresi tra quelli preventivamente identificati.
4. Nel caso in cui il piano di gestione o il Responsabile ritengano opportuna l'utilizzazione di altane, capanni o simili, il Parco può autorizzarne la realizzazione, fatte salve le vigenti norme urbanistiche e paesaggistiche.
5. È consentita la realizzazione di siti di pastura, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. possono essere utilizzati esclusivamente alimenti di origine vegetale non trasformati, fatti salvi quelli grossolanamente spezzati o macinati;
 - b. non è in ogni caso consentito pasturare con alimenti di origine animale o, comunque, contenenti componenti di origine animale;
 - c. i siti di pastura e il relativo periodo di attivazione sono preventivamente indicati dal Responsabile e comunicati al Cta, che può interromperne l'attivazione per motivi di sorveglianza o sicurezza;
 - d. i siti di pastura non devono arrecare, anche indirettamente, danni a terzi.
6. In ciascun sito di appostamento:
 - a. le operazioni sono effettuate da un singolo operatore di selezione il quale, per motivi di sicurezza o per rendere più funzionali le operazioni, deve essere accompagnato sul sito, in accordo con il Cta, da un addetto dell'Ente Parco o da un agente del Cta stesso;
 - b. ogni operatore può muoversi all'interno di un raggio di tolleranza la cui distanza è stabilita dal Responsabile e dal Cta.



7. Le operazioni sono effettuate in conformità a un calendario, su indicazione del Responsabile. Il calendario, redatto sulla base degli obiettivi fissati dal piano di gestione, stabilisce il periodo, i giorni, gli orari nonché i settori e gli eventuali luoghi di appuntamento per gli operatori di selezione.

8. E' in ogni caso fatto divieto di svolgere attività di abbattimento selettivo nei seguenti periodi:

- a. nei giorni festivi e prefestivi;
- b. dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- c. dal giovedì santo al martedì dopo Pasqua;
- d. dal 24 aprile al 2 maggio;
- e. dal 1 giugno al 15 settembre.

9. In ciascun settore le operazioni sono dirette da un componente dell'Ente Parco, ovvero, qualora non disponibile, dal personale del Cta.

10. Il Direttore, sentito il Responsabile può:

- a. affidare a uno o più operatori di selezione singole zone con più siti di prelievo. In tali zone gli operatori di selezione si impegnano a prestare attività di supporto alla gestione faunistica stabilita dall'Ente Parco;
- b. autorizzare o favorire il recupero degli eventuali cinghiali feriti, mediante l'utilizzo di cani da traccia.

Art. 14 – Norme di sicurezza

1. La carabina utilizzata per l'abbattimento può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro la carabina è sempre tenuta in sicura.

2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- a. l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
- b. nell'eventualità che l'animale non venga colpito la palla deve potersi conficcare a terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.

3. In particolare è vietato tirare:

- a. in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
- b. in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
- c. in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica di tiro;
- d. a braccio libero;
- e. più di due colpi in rapida sequenza;

4. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l'operatore scarica la carabina nel sito di appostamento riponendola nella custodia.

Art. 15 – Norme comportamentali specifiche

1. Gli operatori di selezione devono:

- a. essere riconoscibili, durante le operazioni tramite apposito tesserino di riconoscimento corredato di foto e timbro dell'Ente Parco nonché con altre modalità, quali giubbotto ad alta visibilità e altri segnali distintivi indicati dall'Ente Parco, eventualmente indicate dall'Ente Parco;
- b. transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito; fatte salve le manovre strettamente necessarie al recupero degli animali abbattuti e, previo parere del Parco, per esigenze gestionali;
- c. rientrare nel luogo di ritrovo prestabilito entro un'ora dalla chiusura della giornata di prelievo, salvo per comprovati motivi di necessità;
- d. segnalare e motivare al personale del Cta e al Responsabile, con adeguato anticipo, eventuali assenze alle operazioni;
- e. compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento e segnalare quanto richiesto dal Responsabile;
- f. provvedere al recupero, per quanto possibile, degli eventuali cinghiali feriti con le modalità previste;
- g. provvedere alla raccolta dei bossoli delle cartucce esplose

Art. 16 – Sanzioni disciplinari



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908

Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1. L'Ente Parco provvede, previo accertamento dei fatti, all'esclusione dal gruppo di lavoro, gli operatori di selezione che contravvengono alle disposizioni impartite dal presente Regolamento, dal Responsabile e dal Cta..

uff.ambiente/gbc



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE